

Equitalia: pignoramenti di mobili per cartelle da 4milioni

Inviato da Nicola Tartaglia
domenica 03 luglio 2016

Pignoramenti di mobili e arredi per cartelle di pagamento non rimosse da 4 milioni di euro: che sia istigazione al suicidio o abuso del processo o utilizzo sproporzionato del mezzo di pignoramento, il comportamento di Equitalia è estremamente scorretto. Quale contribuente mai, al giorno d'oggi, che non abbia pagato le cartelle esattoriali per l'attività lavorativa andata male, possiede in casa beni mobili da 4milioni di euro tanto da giustificare un pignoramento di Equitalia sugli arredi dell'abitazione? Eppure succede che l'Agente della Riscossione invii, a fronte di svariati milioni di debiti, avvisi con la richiesta di farsi trovare in casa, in un determinato giorno ed ad un specifico orario, per aprire la porta all'ufficiale di riscossione (una sorta di ufficiale giudiziario): quest'ultimo dovrà procedere, in quella occasione, a pignorare i mobili presenti nell'appartamento. Pignorare non significa necessariamente "asportare": il più delle volte i beni restano nella custodia del debitore, salvo che il creditore decida di presentare l'istanza di vendita. In quel caso scatterà la materiale apprensione da parte dell'Istituto Vendite Giudiziarie e la vendita all'asta del bene. Tuttavia, a meno che non vi sia qualche oscuro collegamento con la riserva aurea di Fort Knox, viene difficile pensare a un pensionato, nullatenente o cui sia già stato pignorato tutto, che possieda in casa beni sufficienti a soddisfare anche una minima parte della pretesa milionaria azionata da Equitalia. Allora, perché l'Agente della riscossione agisce tramite pignoramento mobiliare? Come ci si può difendere? È possibile rifiutarsi di aprire la porta? Procediamo con ordine. Come funziona il pignoramento mobiliare? Il creditore, o il suo avvocato, deve richiedere all'ufficiale giudiziario un atto di pignoramento, consegnandogli l'atto di precetto e il titolo esecutivo (che, nel caso di Equitalia, sono inglobati in un unico documento, ossia la cartella di pagamento già precedentemente notificata al debitore). L'ufficiale deve essere versata anche una somma di denaro quale anticipo delle spese per l'accesso presso i locali del debitore e per l'esecuzione materiale del pignoramento (gli eventuali importi residui vengono poi restituiti). L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, compie materialmente il pignoramento, ricercando i beni da pignorare nei luoghi indicati dal creditore. Che significa? Che si recherà a casa del debitore, ossia presso il domicilio o la residenza, per ricercare le cose da pignorare. Si può anche recare in ogni altro luogo nel quale il debitore dimora con carattere di abitualità e di tendenziale stabilità, anche se per mero spirito di ospitalità da parte del proprietario dell'immobile. L'ufficiale giudiziario può effettuare il pignoramento solo nei giorni feriali tra le ore 7 e le ore 21. L'ufficiale giudiziario sceglie i beni da pignorare dando preferenza alle cose che ritiene di più facile e pronta liquidazione nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà. Egli pertanto deve preferire denaro contante, oggetti preziosi o titoli di credito, o comunque beni che appaiono di sicura realizzazione (quali apparecchi tecnologici, veicoli, ecc.). Perché Equitalia sceglie il pignoramento mobiliare? Il pignoramento mobiliare è la forma di pignoramento più incerta che esista: non solo perché i beni che si trovano in casa del debitore sono tutti usati e, quindi, difficilmente rivendibili (salvo si tratti di gioielli che, certamente, il proprietario di casa si guarderà bene dal mostrare all'ufficiale giudiziario), ma anche perché, nelle abitazioni di oggi, non sono più presenti oggetti di valore. Tuttavia, quando anche ciò dovesse essere, la vendita risulterebbe ugualmente difficile: non esistono infatti sistemi di pubblicità per avvisare i potenziali interessati del giorno in cui verranno bandite le aste degli oggetti pignorati. Risultato: nel 99% dei casi, i pignoramenti non vanno a buon fine e i mobili vengono restituiti al debitore. Cosa resta? Il più delle volte solo l'onta per il debitore che ha visto bussare a casa l'ufficiale giudiziario. O solo la paura che questi possa essere visto dai vicini mentre porta via — come nelle migliori scene hollywoodiane — i divani e il frigorifero. Ma tutto questo non è possibile in Italia dove esiste un codice che vieta il pignoramento dei beni essenziali per la sopravvivenza quali, a titolo di esempio, i guardaroba, le stufe, la cucina e i relativi utensili, i letti, le provviste, il frigorifero, ecc. (per la lista completa consulta l'articolo del codice). È chiaro però che il timore di un pignoramento che avviene in modo plateale — e non quindi telematicamente (come il pignoramento dell'automobile) o con l'iscrizione in un registro (come per il pignoramento della casa) o con l'invio di una lettera alla banca (come per il pignoramento del conto corrente) — porta molti contribuenti a pagare. O meglio, a svenarsi. O quanto meno a chiedere la rateazione di un debito che non potranno mai saldare completamente quando anche dovessero vivere altri mille anni. Il caso di Mario Rossi (un nome di fantasia, che useremo solo per coprire l'identità di un nostro lettore) è esemplare: l'uomo ha appena ricevuto un avviso di pignoramento mobiliare per un debito di 4milioni di euro. Difficile a crederci? Leggete qua. Equitalia sa già in partenza che il sig. Rossi non possiede in casa 4milioni di euro: lo sa perché conosce la sua pensione, al di sotto della soglia di pignorabilità, e i suoi immobili, che ha già pignorato. E allora, per cercare di spremere con l'ultima carta che le rimane — la paura — gli notifica un avviso di pignoramento dei mobili: forse spera che il sig. Rossi, in verità, non sia il sig. Rossi, ma un occulto magnate che ha per hobby il culto di nascondere banconote da 500 euro sotto il mattone. Il che ci appare un gesto estremamente scorretto: in un'epoca in cui non si fa altro che parlare di suicidi per debiti, agire sapendo in partenza che un pignoramento mobiliare non potrà mai recuperare 4 milioni di euro, significa far leva sulle molle psicologiche del debitore. Che non si sa dove potrebbero arrivare. Come possiamo qualificare la scelta di Equitalia di avviare un pignoramento sugli arredi del debitore per un credito di 4 milioni di euro? Un'istigazione al suicidio o — più correttamente dal punto di vista giuridico — un abuso del processo. Comunque lo si voglia chiamare, Equitalia in questo dimostra un comportamento, a nostro avviso, fortemente irresponsabile, di strumentalizzazione della legge. È vero, infatti, che il pignoramento prescelto deve essere sempre proporzionato al credito fatto valere: ma ciò non può ridursi al solo divieto di pignorare un immobile che vale 100mila euro per un debito di 100 euro, ma deve anche intendersi al contrario come divieto cioè a pignorare un bene che vale 10 euro per soddisfare un credito di 1 milione.

Come difendersi in questi casi? Non aprire la porta è impossibile: il rischio è quello di subire un procedimento penale. Il non farsi trovare in casa risolve il problema solo in apparenza, senza contare che qualche giudice pignolo potrebbe interpretare questo comportamento come una forma di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Non è calpestabile neanche l'idea di vendere tutti i mobili prima dell'arrivo dell'ufficiale giudiziario per poi riprenderseli in comodato: in questi casi, un contratto del genere, per essere opponibile al creditore, deve essere anteriore alla data della notifica del titolo (la cartella) e, soprattutto, deve avere data certa (facile sarebbe, altrimenti, retrodatare qualsiasi accordo, simulando vendite inesistenti). Insomma, a differenza di Equitalia – che usa il "trucchetto" del pignoramento mobiliare da 4 milioni di euro per spingere il debitore a pagare – il contribuente ha poche alternative. Una cosa è certa: il pignoramento mobiliare ha una caratteristica fondamentale, che è anche il suo principale punto debole: esso si estende solo ai beni che l'ufficiale giudiziario vede al momento del suo accesso. Se non li vede o non li trova non può pignorarli né può immaginare la loro stessa esistenza... Fonte La Legge per Tutti RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO